

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
	<p style="text-align: right;"><u>Art. 1</u></p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile)</i></p> <p>1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;</p> <p>b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.</p> <p>2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perchè individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.</p> <p>3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.</p> <p>4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
	<p>compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.</p> <p>5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se e' già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.</p>
	<p style="text-align: right;"><u>Art. 2, comma 1</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 47-bis – DLgs. n. 546/1992 <i>(Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie).</i></p> <p>1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;</p> <p>b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.</p> <p>2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
	<p>legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.</p> <p>3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.</p> <p>4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.</p> <p>5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.</p> <p>6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.</p> <p>7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.»</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 2, comma 2</u></p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p style="text-align: right;"><u>Art. 2, comma 4</u></p> <p style="text-align: center;"><i>D.L. 15-2-2007 n. 10</i> <i>Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.</i></p> <p style="text-align: center;">Art 1. <i>Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.</i></p> <p>1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, è effettuato dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,</p>	<p>Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo.</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 2, comma 3</u></p> <p>Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 2, comma 4</u></p> <p style="text-align: center;"><i>D.L. 15-2-2007 n. 10</i> <i>Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.</i></p> <p style="text-align: center;">Art 1. <i>Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.</i></p> <p>1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, è effettuato dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, quanto dell'effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l'autorità giudiziaria, previo accertamento della gravità ed irreparabilità del pregiudizio allegato dal richiedente, può disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi di:</p> <p>a) errore di persona; b) errore materiale del contribuente; c) evidente errore di calcolo.</p> <p>3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.</p> <p>... omissis</p>	<p>liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.</p> <p>... omissis</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p style="text-align: center;">D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 <i>Norme in materia ambientale.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 77 <i>Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale.</i></p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicura n d o in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.</p> <p>3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.</p> <p>5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:</p> <p>a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sull'ambiente in senso ampio; 2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto; 3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione; 4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo; 5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano 	<p style="text-align: right;"><u>Art. 3, comma 1</u></p> <p style="text-align: center;">D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 <i>Norme in materia ambientale.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 77 <i>Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale.</i></p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p> <p>4. Identico</p> <p>5. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>ugualmente importanti;</p> <p>b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.</p> <p>6. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato di "buono" entro il 22 dicembre 2015, nel rispetto di quanto stabilito al comma 9 e purchè sussista almeno uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;</p> <p>b) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;</p> <p>c) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti.</p>	<p>6. Le Regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23</p> <p>dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni :</p> <p>a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:</p> <p>1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;</p> <p>2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;</p> <p>3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;</p> <p>b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;</p> <p>c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;</p> <p>d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 3, comma 2</u></p>
<p>7. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle</p> <p>condizioni seguenti:</p> <p>a) il corpo idrico ha subito, in conseguenza dell'attività umana, gravi ripercussioni che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;</p>	<p>7. Le Regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:</p> <p>a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;</p> <p>b) la garanzia che:</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza.</p>	<p>1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività umana o dell’inquinamento; 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività umana o dell’inquinamento; c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento; d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell’ambito della revisione di detti piani.</p>
<p>8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.</p>	<p>8. Identico</p>
<p>9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.</p>	<p>9. Identico</p>
<p>10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza; b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione; d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato</p>	<p>10. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>precedente tali eventi; e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.</p> <p style="text-align: center;">Aggiunto</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 3, comma 3</u></p> <p>10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:</p> <p>a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o delle alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;</p> <p>b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:</p> <p>1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;</p> <p>2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;</p> <p>3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;</p> <p>4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p style="text-align: center;">R.D. 18-6-1931 n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 115 TULPS</p> <p>Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.</p> <p>La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.</p> <p>Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.</p> <p>La licenza vale esclusivamente nei locali in essa indicati.</p> <p>È ammessa la rappresentanza.</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 4, comma 1, lett. a)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 115 TULPS</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p style="text-align: center;">Aggiunto</p> <p style="text-align: center;">Art. 134 TULPS</p> <p>Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.</p>	<p>Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.</p> <p>Per le stesse attività, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.</p> <p>Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 4, comma 1, lettera b)</u></p> <p>Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.</p> <p>I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.</p> <p>La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 135 TULPS</p>	<p>Identico</p> <p>Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto, o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertate l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’art. 11, nonché dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.</p> <p>Identico</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 4, comma 1, lettera c)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 134-bis <i>Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell’Unione Europea</i></p> <p>Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell’Unione Europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal Regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorità del medesimo Stato, o, in mancanza, verificati dal prefetto.</p> <p>I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro, sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel Regolamento di esecuzione al presente Testo Unico.</p> <p>Il Ministro dell’interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti Autorità degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.”</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 4, comma 1, lettere d) e)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 135 TULPS</p>
<p>I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all’articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente,</p>	<p>I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all’articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente,</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.</p> <p>Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.</p> <p>Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.</p> <p>I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.</p> <p>Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 136 TULPS</p> <p>La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.</p> <p>La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico</p> <p style="text-align: center;">Art. 138 TULPS</p> <p>Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; 4° non avere riportato condanna per delitto; 5° essere persona di ottima condotta politica e morale; 6° essere munito della carta di identità; 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.</p>	<p>nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.</p> <p>Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.</p> <p>Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.</p> <p>I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.</p> <p>Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 4, comma 1, lettera f)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 136 TULPS</p> <p>La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p>La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 4, comma 1, lettera g)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 138 TULPS</p> <p>Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; 4° non avere riportato condanna per delitto; 5° essere persona di ottima condotta politica e morale; 6° essere munito della carta di identità; 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.</p> <p>Il Ministro dell'Interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento, sentite le Regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.</p> <p>Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico</p>	<p>La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.</p> <p>Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuate nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma tre.</p> <p>Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico</p> <p>Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.</p>

	<p style="text-align: right;"><u>Art. 4-bis, commi 1 e 2</u></p> <p>1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, emanato entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite le modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni, di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;</p> <p>b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, parte seconda, Foglio delle inserzioni del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate</p>
--	---

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>Art. 8 - decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali” convertito con L. 1 agosto 2003, n. 200.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p> <p>Co.13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanata a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p>	<p>dall'articolo 38, comma 4, lettera f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006; c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrino di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita.</p> <p>2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale del 20 aprile 1999 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del Commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 4-bis, comma 3</u></p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
	<p style="text-align: right;"><u>Art. 5</u></p> <p><i>Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>
<p style="text-align: center;">D.Lgs. 13-1-2003 n. 36 <i>Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 17 <i>Disposizioni transitorie e finali</i></p> <p>1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.</p> <p>2. Fino al 31 dicembre 2006 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:</p> <p>a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;</p> <p>b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 6. comma 1</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 17 <i>Disposizioni transitorie e finali</i></p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>e di II categoria, tipo B; c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.</p> <p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.</p> <p>4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.</p> <p style="text-align: center;">aggiunto</p> <p style="text-align: center;">aggiunto</p>	<p>3. Identico</p> <p>4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.</p> <p>4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.</p>
<p>5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).</p>	<p>5. Identico</p>
<p>6. Sono abrogati: a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione; b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del Ministro dell'ambiente; c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.</p>	<p>6. Identico</p>
<p>7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.</p>	<p>7. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>D.Lgs. 25-7-2005 n. 151 <i>Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.</i></p> <p>Art. 3 <i>Definizioni</i></p> <p>I. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;</p> <p>b) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 22 del 1999», inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;</p> <p>e) «apparecchiature elettriche ed elettroniche usate»: le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);</p> <p>d) «prevenzione»: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;</p> <p>e) «reimpiego»: le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;</p> <p>f) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;</p> <p>g) «recupero di energia»: l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;</p> <p>h) «recupero»: le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;</p> <p>i) «smaltimento»: le operazioni indicate all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;</p> <p>l) «trattamento»: le attività eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha</p>	<p><u>Art. 6, comma 2</u></p> <p>Art. 3 <i>Definizioni</i></p> <p>c) Soppresso</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;</p> <p>m) «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nel ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3); <p>n) «distributore»: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);</p> <p>o) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;</p> <p>p) «RAEE professionali»: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);</p> <p>q) «RAEE storici»: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;</p> <p>r) «sostanze o preparati pericolosi»: le sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;</p> <p>s) «accordo finanziario»: qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;</p> <p>t) «centri di raccolta di RAEE»: spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;</p> <p>u) «raccolta separata»: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente</p>	

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.	
<p>D.Lgs. 24-6-2003 n. 209 <i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.</i></p> <p>Art. 1 <i>Campo di applicazione</i></p> <p>1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.</p> <p>2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, e all'articolo 6.</p> <p>3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.</p> <p>4. È fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 7, comma 1, lett. a)</u></p> <p>Art. 1 <i>Campo di applicazione</i></p> <p>1. Identico</p> <p>2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 5, comma 15, e all'articolo 6.</p> <p>3. Identico</p> <p>4. Identico</p>
<p>D.Lgs. 24-6-2003 n. 209 <i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.</i></p> <p>Art. 5 <i>Raccolta</i></p> <p>1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.</p> <p>2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 7, comma 1, lett. b)</u></p> <p>Art. 5 <i>Raccolta</i></p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.</p> <p>3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2,</p> <p style="text-align: center;">organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.</p> <p>4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.</p> <p>5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.</p> <p>6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.</p> <p>7. Nel caso in cui il detentore consegna ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.</p> <p>8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della</p>	<p>3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.</p> <p>4. Identico</p> <p>5. Identico</p> <p>6. Identico</p> <p>7. Identico</p> <p>8. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.</p> <p>9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.</p> <p>10. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell’articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.</p> <p>12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.</p> <p>13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.</p> <p>14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</p> <p>15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u).</p>	<p>9. Identico</p> <p>10. Identico</p> <p>11. Identico</p> <p>12. Identico</p> <p>13. Identico</p> <p>14. Identico</p> <p>15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un centro di raccolta di cui all’articolo 5, comma 3.</p>
<p>D.Lgs. 24-6-2003 n. 209 <i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.</i></p> <p>Art. 10 <i>Informazioni per la demolizione e codifica</i></p> <p>1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall’immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione</p>	<p><u>Art. 7, comma 1, lett.c)</u></p> <p>Art. 10 <i>Informazioni per la demolizione e codifica</i></p> <p>1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall’immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.</p> <p>2. [Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati].</p> <p>3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.</p>	<p>degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p>
<p>D.Lgs. 26-5-2004 n. 153 <i>Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.</i></p> <p>Art. 6 <i>Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima</i></p> <p>1. Fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.</p> <p>2. La commercializzazione di cui al comma 1 è sanzionata con la sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.</p>	<p><u>Art. 8, comma 1</u></p> <p>Art. 6 <i>Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima</i></p> <p>1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.</p> <p>2.</p> <p>Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.</p> <p>3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.</p>
<p>D.Lgs. 26-5-2004 n. 154 <i>Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.</i></p> <p>Art. 11 <i>Statistiche della pesca e dell’acquacoltura</i></p> <p>1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti</p>	<p><u>Art. 8, comma 2</u></p> <p>Art. 11 <i>Statistiche della pesca e dell’acquacoltura</i></p> <p>1. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>l’istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell’acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell’acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.</p> <p>2. L’imprenditore ittico di cui all’articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.</p> <p style="text-align: center;">aggiunto</p>	<p>2. Identico</p> <p>2.-bis. L’imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.</p>
<p style="text-align: center;">L. 14-7-1965 n. 963 <i>Disciplina della pesca marittima.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Tutela delle risorse biologiche e dell’attività di pesca.</i></p> <p>1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:</p> <p>a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall’autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall’autorità amministrativa;</p> <p>b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere , trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;</p> <p>c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;</p> <p>d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere,</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8, comma 3, lett.a)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Tutela delle risorse biologiche e dell’attività di pesca.</i></p> <p>1. Identico</p> <p>a) Identico</p> <p>b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;</p> <p>c) Identico</p> <p>d) Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;</p> <p>e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell’aveute diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l’anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell’aveute diritto;</p> <p>f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.</p> <p>2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.</p>	<p>e) Identico</p> <p>f) Identico</p> <p>2. Identico</p>
<p>L. 14-7-1965 n. 963 <i>Disciplina della pesca marittima.</i></p> <p>Art. 26 <i>Sanzioni amministrative.</i></p> <p>1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente art. 15, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.</p> <p>2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.</p> <p>3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi violi le norme del regolamento per l’esercizio della pesca sportiva e subacquea.</p> <p>4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.</p> <p>5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8, comma 3, lett.b)</u></p> <p>Art. 26 <i>Sanzioni amministrative.</i></p> <p>1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro</p> <p>2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.</p> <p>3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l’esercizio della pesca sportiva e subacquea.</p> <p>4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.</p> <p>5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.</p> <p>6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consenta o</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>impedisce l’ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente art. 23.</p> <p style="text-align: center;">Aggiunto</p> <p style="text-align: center;">Aggiunto</p>	<p>impedisca l’ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.</p> <p>7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l’apparecchiatura blue box, di cui al Reg. CE n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c-bis).</p> <p>8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.</p>
<p style="text-align: center;">L. 14-7-1965 n. 963 <i>Disciplina della pesca marittima.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Sanzioni amministrative accessorie.</i></p> <p>1. Alle violazioni dell’art. 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:</p> <p>a) la confisca del pescato;</p> <p>b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;</p> <p>c) l’obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8, comma 3, lett. c)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Sanzioni amministrative accessorie.</i></p> <p>1. Identico</p> <p>a) Identico</p> <p>b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;</p> <p>c) Identico</p> <p>c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.</p>
<p style="text-align: center;">aggiunto</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-bis</u></p> <p style="text-align: center;">CODICE DELLA NAVIGAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Art. 292-bis. <i>(Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta).</i></p> <p>1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo. L’accesso a tali funzioni è</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
	<p>subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al comma 1</p>
<p>Legge 9 febbraio 1982, n. 31 <i>Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art.1</i> <i>Qualifica professionale.</i></p> <p>Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni: ovact-advocaat (Belgio); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica [federale] di Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda); avocat-avoué (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).</p> <p style="text-align: center;">Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, <i>Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 2</i> <i>Qualifica professionale</i></p> <p>1 . Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti: Avocat-Advocaat Belgio); Advokat (Danimarca); Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); Vedere parola in greco (Grecia); Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna); Avocat (Francia); Barrister-Solicitor (Irlanda); Avocat (Lussemburgo); Advocaat (Paesi Bassi); Rechtsanwalt (Austria); Advogado (Portogallo);</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-ter</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Art.1</i> <i>Qualifica professionale.</i></p> <p>Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni: ovact-advocaat (Belgio); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica [federale] di Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda); avocat-avoué (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito); Apbokat (Bulgaria); Avocat (Romania).</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 2</i> <i>Qualifica professionale</i></p> <p>1 . Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti: Avocat-Advocaat Belgio); Apbokat (Bulgaria) Advokat (Danimarca); Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); Vedere parola in greco (Grecia); Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna); Avocat (Francia); Barrister-Solicitor (Irlanda); Avocat (Lussemburgo); Advocaat (Paesi Bassi); Rechtsanwalt (Austria); Advogado (Portogallo);</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
Asianajaja-Advokat (Finlandia); Advokat (Svezia); Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).	Avocat (Romania) Asianajaja-Advokat (Finlandia); Advokat (Svezia); Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).
<p>Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 <i>"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246"</i></p> <p>Art. 25. <i>Discriminazione diretta e indiretta</i></p> <p>1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.</p> <p>2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.</p> <p>Art. 38. <i>Provvedimento avverso le discriminazioni</i></p> <p>1. Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.</p> <p>2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.</p> <p>3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-quater</u></p> <p>Art. 25. <i>Discriminazione diretta e indiretta</i></p> <p>1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi atto, patto o comportamento nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.</p> <p>2. Identico</p> <p>Art. 38. <i>Provvedimento avverso le discriminazioni</i></p> <p>1. Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e' punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.</p> <p>5. Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.</p> <p>6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.</p> <p style="text-align: center;">Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 <i>"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 56. <i>Diritto al rientro e alla conservazione del posto</i></p> <p>1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.</p> <p>3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.</p>	<p>4. Identico</p> <p>5. Identico</p> <p>6. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 56. <i>Diritto al rientro e alla conservazione del posto</i></p> <p>1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza.</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p> <p>4. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>Decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 <i>"Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie"</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Costituzione della delegazione speciale di negoziazione</i></p> <p>1. La delegazione speciale di negoziazione e' costituita da una persona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese abbia almeno uno stabilimento o impresa e, comunque, nel limite minimo di tre e massimo di diciotto unita'.</p> <p>2. Ulteriori unita', nell'ambito del numero massimo di cui al comma 1, debbono essere ripartite secondo il seguente criterio: a) un seggio supplementare per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 25 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese; b) due seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese; c) tre seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 75 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese.</p> <p>3. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e le direzioni locali sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione, con lettera congiunta delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1.</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-quinquies</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Costituzione della delegazione speciale di negoziazione</i></p> <p>1. La delegazione speciale di negoziazione e' costituita da una persona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese abbia almeno uno stabilimento o impresa e, comunque, nel limite minimo di tre e massimo di un numero pari a quello degli Stati membri.</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p>
<p>Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 <i>"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Nozione di discriminazione</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-sexies</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Nozione di discriminazione</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.</p> <p>2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico».</p> <p>3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.</p> <p>4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Tutela giurisdizionale dei diritti</i></p>	<p>criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.</p> <p>2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico».</p> <p>3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.</p> <p>4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Tutela giurisdizionale dei diritti</i></p>
<p>1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.</p> <p>2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.</p> <p>3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.</p> <p>4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.</p> <p>5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una</p>	<p>1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico, in quanto compatibili.</p> <p>2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.</p> <p>3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.</p> <p>4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.</p> <p>5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.</p> <p>6. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.</p> <p>7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p style="text-align: center;">aggiunto</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Legittimazione ad agire</i></p> <p>1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.</p> <p>2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.</p> <p>3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.</p>	<p>precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.</p> <p>6. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.</p> <p>7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4-bis. <i>(Protezione delle vittime).</i></p> <p>1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Legittimazione ad agire</i></p> <p>1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.</p> <p>2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.</p> <p>3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.</p>
<p style="text-align: center;">Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 <i>"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4,</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-septies</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>con specifico riferimento alle seguenti aree: a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.</p> <p>2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di: a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato; b) sicurezza e protezione sociale; c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute; d) stato civile e prestazioni che ne derivano; e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.</p> <p>3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.</p> <p>Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.</p> <p>4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.</p> <p style="text-align: center;">aggiunto</p>	<p>2. Identico</p> <p>3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.</p> <p style="text-align: center;">soppresso</p> <p>4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3;</p> <p>4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori ed in particolare quelle che disciplinano: a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p style="text-align: center;">aggiunto</p> <p>5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività'.</p> <p>6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Tutela giurisdizionale dei diritti</i></p> <p>1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».</p> <p>2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>	<p>occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;</p> <p>b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;</p> <p>c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.</p> <p>4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.</p> <p>5. Identico</p> <p>6. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Tutela giurisdizionale dei diritti</i></p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.</p>	<p>3. Identico</p>
<p>4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.</p>	<p>4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione;</p>
<p>5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.</p>	<p>5. Identico</p>
<p>6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.</p>	<p>6. Identico</p>
<p>7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.</p>	<p>7. Identico</p>
<p>8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>8. Identico</p>
<p style="text-align: center;">aggiunto</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Legittimazione ad agire</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4-bis. <i>(Protezione delle vittime).</i></p> <p>1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Legittimazione ad agire</i></p>
<p>1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della</p>	<p>1. Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.</p> <p>2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.</p>	<p>per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.</p>
<p>Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 <i>"Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici"</i></p> <p>Art. 2. <i>Definizioni e ambito di applicazione</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività.</p> <p>2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresì, escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-octies</u></p> <p>Art. 2. <i>Definizioni e ambito di applicazione</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati ed allevati in cattività appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»</p> <p>2. Identico</p>
<p>Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>"Testo unico della radiotelevisione"</i></p> <p>Art. 15. <i>Attività di operatore di rete</i></p> <p>1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico</p> <p style="text-align: right;">in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, l'attività di operatore di rete</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-novies. comma 1</u></p> <p>Art. 15. <i>Attività di operatore di rete</i></p> <p>1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>su frequenze terrestri in tecnica digitale</p> <p>e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.</p> <p>Aggiunto</p> <p>Aggiunto</p> <p>Aggiunto</p> <p>Aggiunto</p>	<p>frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE Commissione, del 16 settembre 2002.</p> <p>Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 8-novies. comma 2</u></p> <p>2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. È abrogato il comma 12 dell’articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 8-novies. comma 3</u></p> <p>3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell’articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 8-novies., comma 4</u></p> <p>4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all’articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l’esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 8-novies., comma 5</u></p> <p>5. Al fine di rispettare la previsione dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
	<p>non avente natura regolamentare, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.</p>
<p>Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>"Testo unico della radiotelevisione"</i></p> <p>Art. 37. <i>Interruzioni pubblicitarie</i></p> <p>1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i>, in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 26, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche' ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.</p> <p>2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.</p> <p>3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. Per le opere di durata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.</p> <p><i>omissis....</i></p> <p>Art. 51. <i>Sanzioni di competenza dell'Autorità</i></p> <p>1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: <i>a)</i> dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-decies</u></p> <p>Art. 37. <i>Interruzioni pubblicitarie</i></p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.</p> <p style="text-align: center;">Soppresso</p> <p><i>omissis....</i></p> <p>Art. 51. <i>Sanzioni di competenza dell'Autorità</i></p> <p>1. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;</p> <p>b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;</p> <p>c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell'Autorità;</p> <p>d) dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;</p> <p>e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33;</p> <p>f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;</p> <p>g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'articolo 44 e dai regolamenti dell'Autorità;</p> <p>h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32;</p> <p>i) in materia dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);</p> <p>l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i);</p> <p>m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29;</p> <p>n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;</p> <p>o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41.</p> <p>2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'Autorità dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:</p> <p>a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);</p> <p>b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);</p> <p>c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e);</p>	<p>2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:</p> <p>a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);</p> <p>b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);</p> <p>c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
<p>3. L’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:</p> <p>a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);</p> <p>b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);</p> <p>c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);</p> <p>d) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).</p> <p>4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l’Autorità dispone altresì, nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell’attività per un periodo da uno a dieci giorni.</p> <p>5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall’articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.</p> <p>6. L’Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell’articolo 35.</p> <p>7. L’Autorità e’ altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all’articolo 43, nonché quelle di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.</p> <p>8. L’Autorità verifica l’adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 48.</p> <p>9. Se la violazione e’ di particolare gravità o reiterata, l’Autorità può disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell’autorizzazione.</p> <p>10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono</p>	<p>d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);</p> <p>e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n);</p> <p>f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi da agenzie pubblicitarie o centri <i>media</i>.</p> <p>2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p>4. Identico</p> <p>5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall’articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.</p> <p>6. Identico</p> <p>7. Identico</p> <p>8. Identico</p> <p>9. Identico</p> <p>10. Identico</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
versate all'entrata del bilancio dello Stato.	
<p>Legge 23 febbraio 2006, n. 51 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative"</i></p> <p>Art. 23 bis. Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane</p> <p>1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-undecies</u></p> <p>Art. 23-bis. <i>Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane</i></p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p>Legge 24 novembre 2006, n. 286 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria "</i></p> <p>Art. 2, co. 82.</p> <p>In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p style="text-align: right;"><u>Art. 8-duodecies, comma 1</u></p> <p>Art. 2, co. 82.</p> <p>In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,</p> <p>il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.</p> <p style="text-align: right;"><u>Art. 8-duodecies, comma 2</u></p> <p>2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto
Aggiunto	la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».
	<p style="text-align: right;"><u>Art. 9</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Trasferimento alla Federazione Russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari)</i></p> <p>1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, e' immediatamente trasferito in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa.</p> <p>2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.</p>
	<p style="text-align: right;"><u>Art. 10</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri</i></p> <p>1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonché le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.</p>
	<p style="text-align: right;"><u>Art. 11</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 11. <i>Disposizioni finanziarie</i></p> <p>1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,</p>

Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante:
 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
 della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Legislazione previgente	Modifiche apportate dalla legge in oggetto																																				
	<p>nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:</p> <table data-bbox="783 342 1417 613"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3" style="text-align: right;">in migliaia di euro</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">accantonamenti</th> <th style="text-align: center;">2008</th> <th style="text-align: center;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Min. Giustizia</td> <td style="text-align: right;">2.273</td> <td style="text-align: right;">5.981</td> <td style="text-align: right;">6.488</td> </tr> <tr> <td>Min. Affari Esteri</td> <td style="text-align: right;">1.136</td> <td style="text-align: right;">3.427</td> <td style="text-align: right;">3.145</td> </tr> <tr> <td>Min. Pubblica Istruzione</td> <td style="text-align: right;">2.014</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Min. per i Beni e le Attività culturali</td> <td style="text-align: right;">314</td> <td style="text-align: right;">1.021</td> <td style="text-align: right;">2.458</td> </tr> <tr> <td>Min. Trasporti</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">654</td> <td style="text-align: right;">855</td> </tr> <tr> <td>Min. Università e ricerca</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>Min. Solidarietà sociale</td> <td style="text-align: right;">216</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.</p>		in migliaia di euro			accantonamenti	2008	2009	2010	Min. Giustizia	2.273	5.981	6.488	Min. Affari Esteri	1.136	3.427	3.145	Min. Pubblica Istruzione	2.014	-	-	Min. per i Beni e le Attività culturali	314	1.021	2.458	Min. Trasporti	70	654	855	Min. Università e ricerca	1.000	1.000	1.000	Min. Solidarietà sociale	216	-	-
	in migliaia di euro																																				
accantonamenti	2008	2009	2010																																		
Min. Giustizia	2.273	5.981	6.488																																		
Min. Affari Esteri	1.136	3.427	3.145																																		
Min. Pubblica Istruzione	2.014	-	-																																		
Min. per i Beni e le Attività culturali	314	1.021	2.458																																		
Min. Trasporti	70	654	855																																		
Min. Università e ricerca	1.000	1.000	1.000																																		
Min. Solidarietà sociale	216	-	-																																		
	<p style="text-align: right;"><u>Art. 12</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>																																				